

**RELAZIONE TECNICA**  
relativa alla deliberazione 29 dicembre 2009, ARG/elt 205/09

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO  
2010 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA**

**1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
- b) rivede al ribasso i valori del corrispettivo *PPE* e della componente  $UC_I$  fissati con la deliberazione 28 settembre 2009, ARG/elt 132/09;
- c) aggiorna i livelli della componente  $DISP_{BT}$ ;
- d) introduce modificazioni al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV).

**2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento della società Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico)<sup>1</sup>.

2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;

---

<sup>1</sup> L'Acquirente unico è il soggetto che dall'1 luglio 2007 svolge la funzione esclusiva di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

- b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
- c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.

2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela di:

- a) la componente  $UC_I$  a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato/servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2007;
- b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
- c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
- d) la componente  $DISP_{BT}$  a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

### **3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico**

3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:

- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
- b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
- c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.

3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:

- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
- b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
- c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).

3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del

TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con la comunicazione 10 dicembre 2009, prot. Autorità n. 74082 del 15 dicembre 2009 e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con le comunicazioni:
- a) 18 novembre 2009, prot. Autorità n. 68344 del 18 novembre 2009;
  - b) 18 dicembre 2009, prot. Autorità n. 75038 del 21 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione 18 dicembre 2009)

nonché sulla base di ipotesi formulate dall'Autorità e illustrate nel prosieguo, si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

### **Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela**

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese<sup>2</sup> che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2010, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 88 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2010, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.
- 3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende:
- a) l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2009 (di seguito: decreto 18 dicembre 2009);
  - b) l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti bilaterali di cui al successivo punto 3.10;
  - c) l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992. n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92);
  - d) l'energia elettrica corrispondente al contratto VPP di cui al successivo punto 3.12.

---

<sup>2</sup> Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

**Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2010) – GWh**

	<b>GWh</b>
Importazioni	5.256
Contratti bilaterali	29.422
Acquisti in borsa (a)	53.322
di cui:	
<i>CIP6</i>	2.495
<i>VPP</i>	114
<b>Totale</b>	<b>88.000</b>
Acquisti in borsa non coperti (b)	50.712
% quota non coperta (c)	58%
(a) E' il totale delle quantità acquistate su MGP. (b) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti come differenza tra gli acquisti in borsa e la somma dell'energia elettrica CIP 6 e dell'energia elettrica corrispondente ai contratti VPP. (c) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".	

- 3.9 L'energia elettrica di cui al precedente punto 3.8, lettera a), riguarda contratti di importazione dalla frontiera con la Svizzera e, in particolare, risulta pari a circa 5.256 GWh. Per i primi tre mesi del 2010 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata oggetto di tali contratti è fissata pari a 59,5 €/MWh secondo quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2009; per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti sarà aggiornata secondo quanto stabilito dalla deliberazione 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09. Tuttavia, il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, saranno valorizzate al PUN.
- 3.10 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 2, ha sottoscritto per l'anno 2010 altri contratti bilaterali di tipo *baseload* e di tipo *peakload*. L'energia elettrica complessivamente approvvigionata per l'anno 2010 risulta pari a 29.422 GWh. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta. In particolare, l'asta del 20 dicembre 2007 prevede una valorizzazione indicizzata al prezzo del Brent, mentre tutte le altre aste prevedono una valorizzazione a prezzo fisso. Con riferimento all'asta del 19 settembre 2007, con la quale era stata assegnata, relativamente all'anno 2010, una potenza pari a 155 MW costanti in ogni ora dell'anno, Acquirente unico ha esercitato il diritto di recesso. In base al contratto<sup>3</sup>, in caso di recesso Acquirente unico è tenuto a pagare alla controparte un corrispettivo pari, per ciascun mese dell'anno 2010, al 50% della differenza, se positiva, tra il prezzo della fornitura e il PUN, moltiplicata per l'energia oggetto del contratto.

<sup>3</sup> Lo standard contrattuale è pubblicato sul sito di Acquirente unico nella sezione "Gare Energia".

**Tabella 2: Contratti fisici - Quantità assegnate (MW)**

Asta	Quantità
<b>Prodotti baseload</b>	
12/12/2007	500
20/12/2007	100
24/11/2008	500
09/12/2008	300
22/05/2009	61
04/06/2009	200
11/06/2009	46
02/07/2009	200
09/07/2009	200
25/09/2009	400
02/10/2009	255
<b>Prodotti peak load</b>	
24/11/2008	355
09/12/2008	270
25/09/2009	400
02/10/2009	630

Oltre ai contratti sottoscritti in esito alle assegnazioni indicate nella tabella 2, l'energia elettrica relativa ai contratti bilaterali comprende anche 5 MW di energia elettrica riferita a un prodotto *baseload* annuale negoziato sul mercato a termine gestito dal Gestore dei mercati energetici.

3.11 Per quanto attiene la capacità produttiva CIP 6/92, secondo quanto comunicato per le vie brevi dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, la capacità assegnata all'Acquirente unico è stata stimata pari al 17% del totale della capacità produttiva relativa all'energia elettrica CIP 6/92 per l'anno 2010. La capacità inizialmente assegnata all'Acquirente unico è stata poi ridotta per tener conto:

- a) del passaggio dei clienti al mercato libero stimato per l'anno 2010;
- b) della potenziale riduzione in corso d'anno della capacità produttiva CIP 6/92.

In particolare, in merito alla precedente lettera b), il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 dicembre 2009 ha previsto la possibilità di risolvere anticipatamente le convenzioni CIP 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia e impianti assimilati alimentati da combustibili fossili. Nel caso di risoluzioni in corso d'anno di convenzioni CIP 6/92, il GSE ridurrà la quantità di capacità produttiva CIP 6/92 assegnabile agli utenti del dispacciamento, ivi incluso l'Acquirente unico, in maniera proporzionale alla quantità di diritti loro assegnati. Per quanto concerne la regolazione delle partite economiche, esse, come già in passato, risultano equivalenti ad un contratto differenziale a "due vie" rispetto al PUN, con un prezzo *strike* di assegnazione che per i primi tre mesi del 2010 è stato stimato pari a 57 €/MWh e che per i mesi successivi è stato aggiornato secondo la medesima regola di aggiornamento utilizzata nel corso dell'anno 2009.

- 3.12 L'Acquirente unico ha infine sottoscritto un contratto differenziale VPP con Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione) per una potenza complessiva di 13 MW *baseload* in base al quale:
- a) Enel Produzione paga all'Acquirente unico, se positiva, la differenza tra il valore orario del PUN e il premio orario, quest'ultimo determinato come il rapporto tra il premio risultante dal processo di assegnazione della capacità VPP e il numero delle ore dell'anno a cui la fornitura si riferisce;
  - b) Acquirente unico paga ad Enel Produzione la differenza di cui alla lettera a), se negativa.
- 3.13 Per quanto riguarda le importazioni annuali, considerata l'incertezza riguardo all'esito delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle reti di interconnessione con l'estero (di seguito: DCT), si è ipotizzato un prezzo dell'energia elettrica che potrebbe essere oggetto di importazione, comprensivo del costo sostenuto per l'assegnazione dei DCT, tale da garantire l'equivalenza economica della fornitura di importazione con il valore atteso dell'energia elettrica in Italia (PUN)<sup>4</sup>.
- 3.14 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa il 61% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92 e dell'energia relativa al contratto di cui al precedente punto 3.12.
- 3.15 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92 e all'energia elettrica relativa al contratto di cui al precedente punto 3.12 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 58% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.
- 3.16 La tabella 3 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2010, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

**Tabella 3: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2010)**

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
7,19	7,47	7,29	7,18	7,34	7,49	8,03	7,34	7,65	7,51	7,86	7,73

<sup>4</sup> In altre parole, è stata ipotizzata una quantità di importazione pari a zero.

### ***Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario***

*Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.*

*Il prezzo del petrolio (Brent dated) è previsto attestarsi mediamente nel 2010 intorno ai 77 US\$/barile, in aumento di circa il 25% rispetto al valore medio di pre-consuntivo del 2009.*

*Sul fronte valutario è atteso un apprezzamento della valuta europea: il tasso di cambio dollaro/euro si dovrebbe collocare infatti intorno a 1,49 in media annua, in aumento del 7% rispetto alla media del 2009.*

*I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.*

*Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è previsto in aumento del 7% rispetto al livello medio del 2009. In valore assoluto la nuova proiezione è pari a 68,46 €/MWh.*

### **Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico**

- 3.17 Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
  - c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
  - d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
  - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
  - f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
  - g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti.
- 3.18 I valori riportati nella tabella 4 concorrono a determinare l'elemento *PD* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.17. In particolare:
- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.17, lettera a), deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 18 dicembre 2009;

- b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.17, lettera b), deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009 ARG/elt 204/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/09) per quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 18 dicembre 2009 per quanto attiene la restante parte;
- c) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.17, lettere da d) a f), sono fissati per l’anno 2010 dalla deliberazione ARG/elt 204/09;
- d) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.17, lettera g), è stato posto pari a zero a partire dall’1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07.

Relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.17, lettera c), come già nel corso dell’anno 2009, in occasione dell’aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2010, si è ritenuto di procedere a una stima prudenziale del corrispettivo in misura pari a 0,1 cent€/kWh.

**Tabella 4: Costi di dispacciamento sostenuti dall’Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2010)**

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
0,64	0,64	0,64	0,86	0,86	0,86	0,90	0,90	0,90	0,72	0,72	0,72

3.19 I dati riportati nelle tabelle 3 e 4 riflettono le elaborazioni effettuate dall’Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell’Autorità.

#### **4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela**

##### **I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela**

- 4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che siano applicati:
- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell’anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
  - b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TIS;
  - c) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 e per i raggruppamenti di mesi sopra richiamati, a partire dall’1 luglio 2010, ai punti di prelievo della tipologia



contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV (clienti domestici) che sono trattati per fasce ai sensi del TIS;

- d) corrispettivi  $PE_D$  differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi  $PE_D$  non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
- e) corrispettivi  $PE_D$  monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a d).

4.2 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PE_D$  di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e d) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.3 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PE_D$  di cui al precedente punto 4.1, lettera b) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{rag}$ , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{rag}$ , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

Con riferimento al primo trimestre 2010, il raggruppamento R1 comprende i mesi di gennaio e febbraio, il raggruppamento R2 comprende il mese di marzo.

4.4 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PE_D$  di cui al precedente punto 4.1, lettera e), sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_M$ , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_M$ , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 4.5 I corrispettivi di cui al punto 4.1, lettera c), saranno pubblicati in occasione dell'aggiornamento per il trimestre luglio – settembre 2010<sup>5</sup>.
- 4.6 Per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TILP l'articolo 27 del TIV prevede che si applichino:
- i corrispettivi di cui al successivo punto 4.7 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
  - i corrispettivi di cui al successivo punto 4.8 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
  - i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 4.7 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.6, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.8 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.6, lettera b), sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.9 L'articolo 27 del TIV prevede infine che ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del medesimo TIV, fino al 30 giugno 2010 si applichino:
- corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1 ed F23, per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne richieda l'applicazione;
  - corrispettivi *PED* monorari, per tutti gli altri punti di prelievo.

Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che, successivamente al 30 giugno 2010, siano loro applicati i corrispettivi *PED* di cui alla precedente lettera a) qualora il cliente ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2008.

---

<sup>5</sup> È attualmente in corso una consultazione (DCO 36/09 recante “Corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela: definizione di strumenti di gradualità”) circa la disciplina relativa alle modalità di calcolo dei corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 e per i raggruppamenti di mesi R1 ed R2 applicati ai clienti domestici, nonché circa le modalità di applicazione dei medesimi.

- 4.10 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.9, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.11 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  monorari di cui ai precedenti punti 4.6, lettera c) e 4.9, lettera b) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.4.

#### **Recupero di eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo $PED$**

- 4.12 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi  $PE$  e  $PD$  e del corrispettivo  $PED$  prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi  $PED$  ai clienti finali del servizio.
- 4.13 Gli errori non recuperati nell'anno solare di riferimento sono invece coperti tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento<sup>6</sup>.
- 4.14 Nell'aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento per il primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito degli elementi  $PE$  e  $PD$  per tenere conto degli errori, non essendo noti dati a consuntivo o preconsuntivo dei costi sostenuti dall'Acquirente unico relativamente a nessun mese dell'anno di riferimento. Eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi  $PED$  verranno tenute in considerazione nell'adeguamento degli elementi  $PE$  e  $PD$  a partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre di ciascun anno.

### **5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo $PPE$ e della componente $UC_1$**

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichino, tra l'altro, la componente  $UC_1$  e il corrispettivo  $PPE$ . La loro applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione ex ante dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia

---

<sup>6</sup> Si veda a tale proposito il successivo capitolo 5.

elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.12.

5.2 In particolare, il TIV definisce:

- a) la componente  $UC_1$  come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 e dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2007;
- b) il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

5.3 Pertanto, alla luce di quanto esposto al precedente punto 5.2, gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica relativi a tutto l'anno 2007 sono finanziati attraverso la componente  $UC_1$ , mentre la valorizzazione del corrispettivo *PPE* ha a riguardo gli ammontari relativi agli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica generatisi a partire dall'1 gennaio 2008.

5.4 Conseguentemente a quanto illustrato al punto 5.3, la componente  $UC_1$  sarà valorizzata, e pertanto sarà applicata ai clienti finali in maggior tutela, fino al completo assorbimento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a tutto l'anno solare 2007.

5.5 Il corrispettivo *PPE* è stato valorizzato a partire dall'aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2009 e sarà applicato ai clienti in maggior tutela, per tener conto degli squilibri di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a tutto l'anno solare 2008 e 2009.

#### **Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006**

5.6 Gli squilibri di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 risultavano interamente recuperati alla fine dell'anno 2007. A partire dal primo trimestre 2008, infatti, la quota parte dell'aliquota della componente  $UC_1$  a copertura degli squilibri di perequazione per i suddetti anni è stata posta pari a 0 (zero). La quantificazione definitiva delle partite di conguaglio relative alla perequazione per l'anno 2005 e per l'anno 2006 non ha evidenziato oneri ulteriori rispetto a quelli già quantificati e recuperati.

5.7 Va evidenziato, tuttavia, che è ancora in fase di completamento la perequazione delle cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 1643/62 che svolgono il servizio di distribuzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: imprese cooperative), ma si ritiene che ciò non darà luogo ad esigenze di gettito ulteriori per la componente  $UC_1$ .

5.8 In ogni caso, il comma 6.3 della deliberazione 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08 rimanda ad un successivo provvedimento eventuali adeguamenti della componente  $UC_1$  conseguenti al completamento delle attività di perequazione con riferimento alle imprese cooperative.

### *Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007*

- 5.9 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità per la determinazione della componente *CCA* nel primo semestre 2007 e del corrispettivo *PED* nel secondo semestre 2007.
- 5.10 Tenuto conto del gettito raccolto dalla componente *UC<sub>1</sub>* nel corso dell'anno 2008, stimabile in circa 310 milioni di euro, lo squilibrio di perequazione dei costi di approvvigionamento relativo all'anno 2007, finora accertato, risulta interamente recuperato.
- 5.11 Le informazioni rese disponibili dalle imprese alla fine dell'anno 2008, ancorché provvisorie, avevano tuttavia evidenziato uno squilibrio di perequazione per l'anno 2007 quantificabile in circa 120 milioni di euro ulteriori rispetto a quanto già recuperato dalla componente *UC<sub>1</sub>* nel corso dell'anno 2008.
- 5.12 Nonostante le suddette stime non potessero considerarsi definitive fino al completamento delle operazioni di raccolta dati per la perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007, previste nel secondo semestre dell'anno 2009, l'Autorità ha ritenuto opportuno continuare a mantenere attiva l'aliquota *UC<sub>1</sub>* recuperando nel corso dell'anno 2009 i suddetti 120 milioni di euro.
- 5.13 Nel secondo semestre dell'anno 2009, a seguito del calcolo degli ammontari di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) ha comunicato all'Autorità un onere pari a circa 475 milioni di euro.
- 5.14 Tale onere non può ancora considerarsi definitivo poiché non tiene conto degli operatori che alla data del 20 novembre 2009 non avevano ancora inviato alla Cassa le informazioni per il calcolo dell'ammontare di perequazione e delle imprese cooperative, per le quali la raccolta dati finalizzata alla perequazione non ha ancora avuto luogo.
- 5.15 Sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa, l'Autorità ha ritenuto opportuno adeguare in maniera prudenziale la componente tariffaria *UC<sub>1</sub>* in modo tale da recuperare, entro la fine del primo trimestre 2010, l'onere residuo di sistema stimabile alla data del provvedimento oggetto della presente relazione tecnica.

### *Dimensionamento complessivo della componente UC<sub>1</sub> per il trimestre gennaio – marzo 2010*

- 5.16 Tenuto conto di quanto detto sopra, l'Autorità adegua al rialzo l'aliquota della componente *UC<sub>1</sub>* che passa da 0,148 cent€/kWh in vigore nel quarto trimestre 2009 a 0,302 cent€/kWh nel trimestre gennaio – marzo 2010.

### **Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2008**

- 5.17 Con riferimento all'anno 2008, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2010, sono stati considerati gli esiti delle determinazioni compiute dalla Cassa risultanti dalla comunicazione del 23 novembre 2009, prot. Autorità 70864 del 30 novembre 2009 (di seguito: comunicazione 30 novembre 2009).
- 5.18 In particolare, in base alla comunicazione 30 novembre 2009, gli importi di perequazione posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela risultano pari a circa 338 milioni di euro.
- 5.19 Gli importi di cui al punto 5.18 non tengono tuttavia conto dell'ammontare riconosciuto a:
- a) gli operatori che alla data del 26 ottobre 2009 non avevano ancora inviato alla Cassa le informazioni per i calcoli degli ammontari di perequazione;
  - b) le imprese cooperative, per le quali la raccolta dati per il calcolo di ciascun ammontare di perequazione non ha ancora avuto luogo.
- 5.20 Relativamente al punto 5.19, lettera a), la deliberazione 27 ottobre 2009, ARG/elt 153/09 ha previsto per gli operatori che non avevano ancora inviato alla Cassa le informazioni per i calcoli degli ammontari di perequazione una proroga per l'invio dei dati e, conseguentemente, una proroga per le attività connesse alle determinazioni e alle conseguenti liquidazioni degli importi riconosciuti.

### **Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2009**

- 5.21 Con riferimento all'anno 2009, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2010, in mancanza dei dati di consuntivo relativi ai costi sostenuti dall'Acquirente unico e ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2009 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.22 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2009 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata per i mesi in cui i medesimi dati erano disponibili (periodo gennaio – settembre 2009) e in base ai dati di pre-consuntivo e alle stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 5.23 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta, come nei trimestri passati, sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi<sup>7</sup> in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:

---

<sup>7</sup> Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
- b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

- 5.24 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2009 come indicato al punto 5.23, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2009 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela<sup>8</sup>.
- 5.25 Il confronto dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe attualmente un sostanziale equilibrio.

#### **Dimensionamento del corrispettivo *PPE* per il trimestre gennaio – marzo 2010**

- 5.26 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'Autorità ha ritenuto opportuno dimensionare l'aliquota del corrispettivo *PPE* in vigore nel trimestre gennaio – marzo 2010 in maniera prudenziale, in attesa:
- a) relativamente all'anno 2008, delle determinazioni da parte della Cassa degli importi riconosciuti per gli operatori non compresi tra quelli indicati nella comunicazione 30 novembre 2009;
  - b) relativamente all'anno 2009, delle informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nel corso di tale anno.
- 5.27 L'aliquota del corrispettivo *PPE* per il trimestre gennaio – marzo 2010 è pertanto fissata pari a 0,150 cent€/kWh.

## **6. Modificazioni al TIV**

- 6.1 Con la deliberazione connessa alla presente relazione tecnica l'Autorità ha altresì proceduto a modificare il TIV, secondo quanto di seguito riportato.
- 6.2 Con la deliberazione 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 e sulla base delle informazioni inviate all'Autorità dalle maggiori imprese distributrici, sono state modificate le modalità di dimensionamento delle tariffe obbligatorie domestiche D2 e D3 per permettere, in media, un gettito tariffario coerente con la tariffa di riferimento D1.
- 6.3 In conseguenza di quanto sopra, con la deliberazione ARG/elt 205/09 oggetto della presente relazione tecnica si è provveduto a modificare la componente *DISP<sub>BT</sub>* per i clienti domestici,

<sup>8</sup> Deliberazione ARG/elt 190/08, deliberazione ARG/elt 35/09, deliberazione ARG/elt 78/09, deliberazione ARG/elt 132/09.

per tener conto delle modalità di dimensionamento delle tariffe obbligatorie domestiche D2 e D3 per l'anno 2010.

- 6.4 Il secondo intervento di modifica al TIV riguarda il funzionamento dei meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV medesimo. In particolare, il comma 13nonies.2 del TIV prevede che, qualora un esercente la maggior tutela o un'impresa distributrice non rispetti il termine previsto per l'invio dei dati necessari al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, la Cassa provvede a calcolare tale ammontare utilizzando ogni informazione disponibile e procedendo a una stima prudenziale delle informazioni mancanti in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione dovuto all'esercente inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso (di seguito: determinazioni d'ufficio).
- 6.5 Nei casi illustrati al punto 6.4, qualora a valle della determinazione d'ufficio compiuta dalla Cassa l'esercente la maggior tutela o l'impresa distributrice inviasse i dati alla Cassa, ciò comporterebbe la ri-determinazione dell'ammontare riconosciuto dalla Cassa e al contempo ritarderebbe la corretta definizione dell'ammontare complessivo di perequazione, con riflessi, tra l'altro, in termini di incertezza circa il dimensionamento del corrispettivo *PPE* applicato ai clienti in maggior tutela.
- 6.6 In virtù di quanto sopra, l'Autorità è intervenuta prevedendo una sanzione amministrativa qualora l'esercente la maggior tutela o l'impresa distributrice invii i dati alla Cassa a valle della determinazione d'ufficio compiuta dalla medesima ai sensi del comma 13nonies.2 del TIV. Tale sanzione è stata posta pari all'1% del valore assoluto della differenza economica tra la determinazione compiuta dalla Cassa:
- a) ai sensi del richiamato comma 13nonies.2;
  - b) sulla base dei dati inviati dall'esercente la maggior tutela o dall'impresa distributrice a valle della determinazione d'ufficio.

È stato poi previsto che tale sanzione sia applicata con riferimento ai meccanismi di perequazione successivi all'anno 2008, essendo già in corso di svolgimento per tale anno le attività per la determinazione degli importi riconosciuti da parte della Cassa.

## **7. Istruzione del provvedimento ARG/elt 205/09**

- 7.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 205/09, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:
- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell'Autorità, per le parti previsionali relative all'andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi per il 2010;
  - b) la Direzione Tariffe dell'Autorità, per le parti relative agli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 e 2007, nonché al dimensionamento della componente  $UC_1$  di competenza di tali anni da applicarsi nel trimestre gennaio – marzo 2010;
  - c) la Direzione Mercati dell'Autorità, per gli altri elementi dell'istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).



Massimo Ricci  
*Direttore*  
*Direzione Mercati*

Egidio Fedele Dell'Oste  
*Direttore*  
*Direzione Tariffe*

Rosita Carnevalini  
*Direttore*  
*Direzione Strategie, Studi e*  
*Documentazione*